

# Errori nella comunicazione di sconto o cessione di bonus edilizi e remissioni in bonis

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Publicato il 14 Dicembre 2022

Sono state rese disponibili **indicazioni** riguardanti il caso in cui siano stati **commessi errori** nella **comunicazione di opzione** inviata per la **cessione o sconto di bonus edilizi**, nonché la questione riguardante la **remissione in bonis** in presenza dei requisiti sostanziali per fruire della detrazione d'imposta a condizione che sia versata la sanzione di € 250,00.

## Comunicazione di sconto o cessione di bonus edilizi: errori e remissione in bonis

### La responsabilità solidale

La normativa dettata agli artt. 119, 119-ter e 122-bis del [D.L. 19.05.2020, n. 34](#), convertito in [L. 17.07.2020, n. 77](#), dettata in materia di bonus edilizi, è stata recentemente oggetto di integrazione, tra l'altro, da parte dell'art. 33-ter del D.L. 09.08.2022, n. 115, conv. in [L. 21.09.2022, n. 142](#).

Tale norma ha introdotto **modifiche al regime della responsabilità**, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o dei cessionari che hanno acquisito il relativo credito.



L'Agenzia delle entrate ha chiarito il concetto di **responsabilità nei casi di dolo o colpa grave**.

In particolare, è stato chiarito che la **responsabilità solidale** vige in presenza di dolo o colpa grave, mentre non rileva la colpa lieve.

In tale ottica l'acquisizione delle asseverazioni e del visto di conformità limita sempre la responsabilità solidale del fornitore e del cessionario alle ipotesi descritte<sup>[1]</sup>.

## Violazione dolosa

È intesa come:

*“la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento”.*

Ad esempio, il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, oppure quando il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e nonostante ciò il cessionario proceda comunque alla compensazione dello stesso.

## Colpa grave

Si tratta di un concetto che va valutato soprattutto in considerazione dell'attività professionale o d'impresa esercitata dal soggetto che acquista il credito che sussiste quando:

*“l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”.*

Si rivela la colpa grave, ad esempio, quando l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi, o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l'asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).

## Erro

### Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

[Scegli il tuo abbonamento](#)